



L'av. M. Lucini contestando quanto ex adverso dedotto ed insistendo nelle deduzioni svolte alle nuove udienze -



Quanto anche affinché il Giudice proceda alla nomina di nuovo C.F.V. convalida e valida; anche l'opposizione e fatto posto di procedersi anche a nuove udienze - ~~Segnala~~
Il Giudice

Il punto di dove decidere con sentenza sulla le presidenze pubbricane, sulle quali si viene operando decorsi mesi per la prescrizione della condanna - all'volume dell'8.3.2004 -

Il Giudice
M

Volume del 8.3.2004 -

È presente l'av. M. Lucini, che fa capo le proprie conclusioni come da foglio soprastante, che contiene parte integrante del presente verbale - Ripete copie delle sentenze TAR Friuli Venezia Giulia n. 283/96 - È presente il pover. Bruno Falson che chiede di poter verbalizzare alcune considerazioni.

~~Et cetera per~~ È altresì presente l'Avv. Pasconi il quale reitera la non accettazione del contributo littono su tutte le domande nuove ex adverso introdotte in cause

e cartorio's reiecto, precise le conclusioni
come in memoria di costituzione depositata

in atti per il Fallimento BTE

Il prof. Bruno Fabre per all'attenzione del
r. P.S. le prove assolutamente non sufficienti
dell'av. della ematite av. Claudio Marconi che

nelle prove testate di cui, le manifestazioni
affermative in favore certando con principi
giuridici ed etici legati alle sue personali
figure. E riportando il cui esempio: —

1) le sue indicazioni, di carattere delle
facoltà di cui all'art. 22 C.F. non escludi-
nelle fattispecie verificato l'effetto, tendenza
delle proprietà delle cose oggetto del presente
non di cui provando in modo alla
ortocel. all'esercizio di tale facoltà da
parte del ematite, con riferimento alle norme
Cass. Civ. 4747/1999, mentre a parere
dell'altro le norme non si applichi nelle
fattispecie in quanto non trattasi di estro
pubblico, bensì private.

2) le leggi applicative sul presente, ma
differimento del presente l'apertura
in relazione al pagamento del prezzo dell'al-
loggio, mentre l'attore ha operato e

pagato quanto convenuto ed accettato con atto
pubblico di compravendita, pertanto non può
ritenersi una vendita mediate;

3) il ~~caso~~ ~~regolam~~ ~~comuni~~ ~~relativo~~ alle
sentenze del TAR Friuli n. 283/86
che recita l'av. Marconi "... è ripelle
ad ipso: diverse che quelle oggetto di
giudizio, però che detto precedente di
insubordinata si riferisce allo contenuto
del contratto di compravendita se questo
fallito e bene permettere l'esperto"
che non si tratta di contratto
pubblico di vendita come nel caso di specie.
Il r.p. Falco, pertanto si deve ogni
eventuale azione legale sulle red-impresa
per far valere le vendite e tutelare le
proprie ragioni ed interessi.

L'av. Marconi chiede bene rinvio per
dedurre in ordine e quanto off'risolizati,
perché comunque il caso di aver
sempre agito nei limiti del mandato
conferito e di aver subito ogni
giudicamento pronto sostanziale
della Amato.

L'av. Marconi chiede che le conclusioni

ovvero, peraltro, dal prof. Falco non si
traduce mai: argoment. di diritto e,
per non offendere al Tenore edo del
collego, si rinvia lo spettacolo, ma
le cause mature per le decisioni sulle procedure
preliminari relative all'applicazione
dell'art. 27 C.F. — L'Avv. Peruzzi
insiste nella richiesta di brevissimo rinvio
in nome e a conto, preme volentieri,
le prossime affermazioni verbali
dalla parte avversaria —
L. J. D.A.

DAVIDE ANTONIO RIVINIA At. 05/04/04 04 02 10,30
SIMPONE PERUZZI CAU CONCORSIVI
DIRETTORE LA CAU CONCORSIVI DE
VIRZACE DEL PERUZZI DA "AFFERMAZIONI
IN... SINONIMO A FIGURA

L. J. D.A.
[Signature]